

TI_GERICHTE 32.2021.119 vom 29. September 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-09-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2021.119

FR: TI_GERICHTE 32.2021.119 du 29 septembre 2021

IT: TI_GERICHTE 32.2021.119 del 29 settembre 2021

Erwägungen

E. 36

cpv. 1 LAI stipula che “hanno diritto ad una rendita ordinaria gli assicurati che all’insorgere dell’invalidità hanno pagato i contributi per almeno tre anni”. L’art. 10 cpv. 1 della Convenzione di sicurezza sociale conclusa tra la Svizzera e la _____ prevede che “i cittadini _____ hanno diritto alla rendita ordinaria ed agli assegni per grandi invalidi dell’assicurazione invalidità svizzera, con riserva dei paragrafi 2 e 3, alle stesse condizioni vigenti per i cittadini svizzeri.” Il capoverso 3 stipula che “per determinare i periodi contributivi che devono servire come base per il calcolo della rendita ordinaria dell’assicurazione invalidità svizzera dovuta ad un cittadino _____ o svizzero, i periodi contributivi compiuti secondo le disposizioni legali _____ sono considerati come periodi contributivi svizzeri in quanto però non si sovrappongono. Per il computo, 30 giorni di contribuzione compiuti secondo la legislazione _____ indicata all’articolo 1 paragrafo 1 capoverso A lettera a sono considerati come equivalenti ad un mese di contributi compiuti secondo la legislazione svizzera. Il salario annuale medio è determinato solo sulla base dei periodi contributivi svizzeri.” Dunque è vero che “i periodi contributivi compiuti secondo le disposizioni legali _____ sono considerati come periodi contributivi svizzeri”, ma questo vale solo “per determinare i periodi contributivi che devono servire come base per il calcolo della rendita ordinaria dell’assicurazione invalidità svizzera” e non significa che la condizione prevista all’art. 36 LAI non debba essere soddisfatta. Infatti la precitata disposizione prevede anche che “il salario annuale medio è determinato solo sulla base dei periodi contributivi svizzeri”, presupponendo quindi il versamento di contributi in Svizzera. Ora, risultando assodato che l’assicurato non ha mai versato alcun contributo in Svizzera, non era dunque rilevante procedere alla valutazione dei periodi contributivi assolti in _____.” (Doc. IV) 2.8. Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale non può concordare con l’assicurato, per le seguenti ragioni. Dagli accertamenti di natura medica svolti dall’Ufficio AI – e non contestati dall’insorgente tramite la presentazione di documentazione medico-specialistica contraria - è emerso come il danno alla salute di lunga durata, di natura psichica, che affligge l’interessato (già oggetto di valutazione peritale da parte del _____) possa essere fatto risalire al 2009 (cfr. annotazione del 14 luglio 2021 del dr. _____ del SMR, doc. 43), dunque ben prima dell’entrata in Svizzera dell’interessato (risalente al 2011). Di conseguenza, il momento dell’insorgenza dell’invalidità, al termine del periodo carenza di un anno (art. 28 cpv. 1 LAI e art. 6 LPGGA), è da collocare nel 2010. Ora, visto che l’invalidità dell’assicurato si era già verificata prima dell’ingresso in Svizzera, il diritto alla rendita poteva essere negato dall’AI a causa della mancanza di un periodo contributivo in Svizzera (cfr. STF 9C_510/2020 del 2 novembre 2020). Contrariamente a quanto preteso dall’insorgente, la mancanza di un periodo contributivo svizzero (di tre anni) non può essere sanata tenendo conto di un analogo periodo contributivo assolto secondo la legislazione _____. Nel caso di

specie, il TCA constata che è vero che la Convenzione di sicurezza sociale conclusa tra la Svizzera e la _____ consente di prendere in considerazione i periodi contributivi compiuti secondo le disposizioni legali _____, i quali vanno assimilati ai periodi contributivi svizzeri. Tale aspetto non necessita, tuttavia, di essere ulteriormente approfondito in questa sede, come invece richiesto dall'insorgente – osservando che incombeva all'Ufficio AI compiere ulteriori accertamenti presso le competenti autorità _____, in particolare tramite l'edizione in via rogatoria dal Ministero della Sicurezza sociale della _____ di una dichiarazione circa i contributi sociali versati dall'interessato in territorio _____ (cfr. doc. I) - ritenuto che, in ogni caso, ciò non basterebbe per l'attribuzione di una rendita ordinaria di invalidità. Come ricordato in precedenza (cfr. consid. 2.5.), infatti, la mancanza, al momento dell'insorgenza dell'invalidità, di un anno contributivo in Svizzera – aspetto, quest'ultimo, incontestato nel caso di specie - non può essere superata attraverso la presa in considerazione di periodi contributivi maturati all'estero. Si tratta, difatti, di una condizione essenziale ed indispensabile del diritto (STF 9C_658/2008 del 10 giugno 2009). La cifra marginale 3004.3 cifra 2 delle Direttive sulle rendite AVS e AI edite dall'UFAS, valide dal 1° gennaio 2003, stabilisce espressamente che “se la durata minima di contribuzione di tre anni è adempiuta tenendo conto di periodi assicurativi esteri, ma il periodo contributivo in Svizzera è inferiore a un anno, non può essere versata alcuna rendita ordinaria svizzera dell'AI.” Al riguardo, in una STF 8C_237/2020 del 23 luglio 2020, concernente un assicurato arrivato in Svizzera proveniente da un paese UE/AELS, il Tribunale federale - dopo avere indicato che se il periodo minimo di contribuzione non è soddisfatto con i periodi assicurativi svizzeri, i periodi di contribuzione maturati in un Paese UE/AELS devono essere presi in considerazione anche per i cittadini svizzeri e i cittadini di Paesi UE/AELS – ha evidenziato che se il periodo contributivo minimo è soddisfatto tenendo conto dei periodi assicurativi nell'UE/AELS, ma il periodo contributivo in Svizzera è inferiore a un anno, non sussiste alcun diritto a una rendita ordinaria d'invalidità (Meyer/Reichmuth, Legge federale sull'assicurazione contro l'invalidità, 3a edizione 2014 , N. 4 sull'articolo 36 LAI; cfr. anche Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], 2018, N. 5 sull'articolo 36 LAI). Il Tribunale federale ha già avuto modo, come visto sopra (cfr. consid. 2.5.), di rilevare che la circostanza di prendere in considerazione anche i contributi versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI, non crea una discriminazione inammissibile (DTF 131 V 397 consid. 5 segg.). Altrettanto deve quindi valere, per analogia, anche nella fattispecie concreta. Visto quanto sopra, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso è respinto. Infine, quanto alla questione della “riconsiderazione” sollevata dall'assicurato (cfr. consid. 1.2.-1.3.), questo Tribunale rileva che la decisione impugnata, con cui l'Ufficio AI ha rifiutato di assegnare all'interessato una rendita ordinaria, non ritenendo assolto il requisito del periodo minimo di contribuzione di 3 anni stabilito dall'art. 36 LAI, risulta corretta, così come pure corretta e non manifestamente errata – contrariamente a quanto preteso dall'insorgente - risulta pure la precedente decisione del 20 agosto 2020. 2.9. Secondo l'art. 69 cpv. 1 bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell'art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e f bis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta a spese. L'entità delle spese è

determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l'esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico del ricorrente, il quale ha chiesto di potere beneficiare dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. 2.10. Come accennato, il ricorrente chiede di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. I, p.to V). Ai sensi dell'art. 61 lett. f LPGa nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362). I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti). Il diritto all'assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall'altro - nella misura in cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio. Nel caso concreto, le condizioni per concedere l'assistenza giudiziaria sono date, poiché l'assicurato non possiede le necessarie conoscenze giuridiche per difendersi in sede giudiziaria; il ricorso non appariva, ad un sommario esame iniziale, del tutto privo di possibilità di esito sfavorevole (posto che solo nella risposta di causa l'amministrazione ha spiegato le ragioni per le quali, anche volendo applicare la Convenzione di sicurezza sociale conclusa tra la Svizzera e la _____, il diritto alla rendita ordinaria non è comunque dato, cfr. doc. IV) e il ricorrente, a beneficio delle prestazioni assistenziali, si trova in una situazione di estrema indigenza. Rimane riservato l'obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare (cfr. STF del 15 luglio 2003, I 569/02, consid. 5; STF del 23 maggio 2002, U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6). Ne consegue che il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese processuali che sarebbero a suo carico (STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.